



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

L'Aderente Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: 041 54 92 111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2018: € 10.911.136.059,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 8.697.146.384,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.508.422.347,00

Requisito patrimoniale minimo: € 2.803.124.486,00

Fondi propri ammissibili: € 16.322.388.567,00

Indice di solvibilità (solvency ratio): 217% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

| | |
|--|---|
| Garanzia base | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Opzioni con riduzione del premio | Non sono previste le riduzioni del premio. |
| Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | Non sono previsti aumenti del premio. |

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Garanzia Responsabilità Civile Professionale Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali: franchigia fissa di Euro 5.000,00 per ciascun sinistro e fino a concorrenza del massimo risarcimento di Euro 150.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.

Attività di formazione e docenza, arbitrato, CTU e mediazione: sottolimito di Euro 50.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.

Trattamenti di Dermatologia estetica: franchigia fissa di Euro 1.000,00 per ciascun sinistro e fino a concorrenza del massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|---|---|
| Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia all'Intermediario entro 15 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. |
| | Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri. |
| | Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese per la gestione dei sinistri. |
| | Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto, diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio (che si prescrive in un anno dalle singole scadenze), si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. |
| Dichiarazioni inesatte o reticenze | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Obblighi dell'Impresa | Generali Italia S.p.A., in conformità alle Condizioni di assicurazione e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato. |

Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|---|
| Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Rimborso | Non è previsto per questo prodotto. |

Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |

Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto dell'Aderente Assicurato di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
| Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a Medici, specializzandi e specialisti in Dermatologia iscritti alla Società italiana Dermatologia Legale e Forense - SIDELF.

Quali costi devo sostenere?

L'Intermediario per la gestione di questa assicurazione percepisce in media il 17% del premio imponibile pagato dall'Aderente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|--|
| All'Impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami possono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84 833 004 - e mail: reclami.it@generali.com.</p> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene alla Compagnia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; <p>Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

| | |
|--|--|
| Mediazione | <p>Nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06 44 494 313 e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.</p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuta dal Ministero della Giustizia.</p> |
| Negoziazione assistita | <p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le Parti.</p> |

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ADERENTE ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.